

Pirola  
Pennuto  
Zei  
& Associati  
studio di consulenza  
tributaria e legale

# LEGAL

NEWSLETTER / APRILE 2019

PIROLAPENNUTOZEI.IT  
f PIROLAPENNUTOZEI & ASSOCIATI  
t @STUDIO\_PIROLA  
in PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI

## LEGISLAZIONE

- 1.1** ..... **3**  
Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 27 febbraio 2019 - *“Contributo di vigilanza dovuto dalle società cooperative, dalle banche di credito cooperativo e dalle società di mutuo soccorso per il biennio 2019-2020”* - (G.U. del 24 aprile 2019, n. 96)
- 1.2** ..... **5**  
Banca d'Italia - Provvedimento 26 marzo 2019 - *“Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”* - (G.U. del 8 aprile 2019, n. 83)

## PRASSI

- 2.1** ..... **7**  
MISE - Circolare 3718/C del 10 aprile 2019, prot. 80727 - *“Startup innovative, incubatori certificati e PMI innovative. Decreto legge 14 dicembre 2018 n. 135. Nuova disciplina pubblicitaria”*

## GIURISPRUDENZA

- 3.1** ..... **9**  
S.pa. - Consiglieri di amministrazione non esecutivi – Responsabilità - Corte di Cassazione, Sez. II, Sentenza del 17 aprile 2019, n. 10750

## LEGISLAZIONE

### 1.1

**Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 27 febbraio 2019 - "Contributo di vigilanza dovuto dalle società cooperative, dalle banche di credito cooperativo e dalle società di mutuo soccorso per il biennio 2019-2020" - (G.U. del 24 aprile 2019, n. 96)**

Con il Decreto 27 febbraio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 2019, n. 96, il Ministero dello Sviluppo Economico - MISE, ha stabilito l'ammontare del contributo di vigilanza dovuto dalle società cooperative, dalle banche di credito cooperativo e dalle società di mutuo soccorso per il biennio 2019-2020.

#### **Art. 1 - Contributo delle società cooperative**

Il contributo dovuto dalle società cooperative per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sugli stessi enti deve essere corrisposto, per il biennio 2019-2020, per fasce d'importo stabilite sulla base dei parametri quali numero dei soci, capitale corrisposto e fatturato. La misura del contributo è indicata nella tabella di cui all'art. 1 del Decreto di seguito riportata:

	<b>Fasce e Importo</b>	<b>Numero Soci</b>	<b>Capitale sottoscritto</b>	<b>Fatturato</b>
a)	€ 280,00	fino a 100	fino a € 5.160,00	Fino a € 75.000,00
b)	€ 680,00	da 101 a 500	da € 5.160,01 a € 40.000,00	da € 75.000,01 a € 300.000,00
c)	€ 1.350,00	superiore a 500	superiore a € 40.000,00	da € 300.000,01 a € 1.000.000,00
d)	€ 1.730,00	superiore a 500	superiore a € 40.000,00	da € 1.000.000,01 a € 2.000.000,00
e)	€ 2.380,00	superiore a 500	superiore a € 40.000,00	superiore a € 2.000.000,00

L'art. 1 precisa altresì che per fatturato è da intendersi il «valore della produzione» di cui alla lettera A) dell'art. 2425 del codice civile.

## Art. 2 - Contributo delle banche di credito cooperativo

Il contributo dovuto dalle banche di credito cooperativo per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sugli stessi enti deve essere corrisposto, per il biennio 2019-2020, per fasce d'importo stabilite sulla base dei parametri quali numero dei soci e totale dell'attivo. La misura del contributo è indicata nella tabella di cui all'art. 2 del Decreto di seguito riportata:

	Fasce e Importo	Numero Soci	Totale attivo(migliaia di euro)
a)	€ 1.980,00	fino a 980	fino a 124.000
b)	€ 3.745,00	da 981 a 1680	da 124.001 a 290.000
c)	€ 6.660,00	oltre 1680	oltre 290.000

## Art. 3 - Contributo delle società di mutuo soccorso

Il contributo dovuto dalle società di mutuo soccorso per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sugli stessi enti deve essere corrisposto, per il biennio 2019-2020, per fasce d'importo determinate sulla base dei parametri, quali numero dei soci e contributi di mutualità. La misura del contributo è indicata nella tabella di cui all'art. 3 del Decreto di seguito riportata:

Fasce	Importo (in euro)	Numero soci	Contributi mutualistici (in euro)
a)	€ 280,00	fino a 1.000	fino a 100.000
b)	€ 560,00	da 1.001 a 10.000	da 100.001 a 500.000
c)	€ 840,00	oltre 10.000	oltre 500.000

## Modalità di versamento

L'ammontare del contributo deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati dal bilancio al 31 dicembre 2018 ovvero dal bilancio chiuso nel corso del medesimo esercizio 2018.

La collocazione in una delle fasce previste dalle tabelle di cui agli articoli 1, 2 e 3 richiede il possesso contestuale di tutti i parametri previsti. Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso che superino anche uno solo dei parametri ivi previsti sono tenuti al pagamento del contributo fissato nella fascia nella quale è presente il parametro più alto.

Il termine del pagamento per le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso di nuova costituzione è di novanta giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese. La fascia contributiva, in tal caso, è determinata sulla base dei soli parametri rilevabili al momento dell'iscrizione nel registro delle imprese.

Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso che deliberano il proprio scioglimento entro il termine di pagamento del contributo per il biennio 2019/2020 sono tenute al pagamento del contributo minimo.

Sono esonerate dal pagamento del contributo le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso iscritte nel registro delle imprese dopo il 31 dicembre 2019.

L'importo dovuto dovrà essere versato con modello F24 entro il 23 luglio 2019 (novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana).

## 1.2

### **Banca d'Italia - Provvedimento 26 marzo 2019 - "Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo" - (G.U. 8 aprile 2019, n. 83)**

Il provvedimento del 26 marzo 2019 della Banca d'Italia recante "*Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo*" è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 aprile 2019, n. 83.

Con detto provvedimento la Banca d'Italia ha adeguato la normativa italiana in materia di antiriciclaggio alle disposizioni europee. Nello specifico il provvedimento:

- ha dato attuazione alle previsioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, di recepimento della c.d. quarta direttiva antiriciclaggio;
- ha fornito indicazioni su requisiti, le procedure, i sistemi di controllo e le funzioni del punto di contatto centrale, di cui al Regolamento UE n. 1108/2018 della Commissione europea;

- ha recepito gli orientamenti congiunti delle Autorità di vigilanza europee adottati il 22 settembre 2017 che definiscono, tra l'altro, le misure che i prestatori di servizi di pagamento adottano per individuare dati informativi mancanti o incompleti relativi all'ordinante o al beneficiario.

Il provvedimento fissa innanzitutto i principi alla luce dei quali i destinatari - espressamente individuati in banche, società di intermediazione mobiliare, di gestione del risparmio e di investimento, intermediari, istituti di pagamento, società fiduciarie, soggetti eroganti micro-credito, Poste Italiane (per l'attività di bancoposta), Cassa Depositi e Prestiti - sono tenuti ad applicare la nuova disciplina, quale ad esempio il principio di proporzionalità (sezione I).

Per effetto di quanto stabilito dal provvedimento, i soggetti destinatari dovranno dotarsi di un sistema organizzativo e di controllo nonché di strategie, regole, procedure e funzioni idonee per assicurare l'efficace prevenzione del rischio di riciclaggio (c.d. "*risk based approach*").

Con riferimento a ciò, il provvedimento stabilisce alcuni "*presidi organizzativi minimi*" di cui i destinatari devono dotarsi, quali:

- attribuzione, a una funzione di controllo aziendale, della responsabilità di assicurare l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità dei presidi antiriciclaggio (Funzione antiriciclaggio - Parte III - Sezione I);
- formalizzazione dell'attribuzione della responsabilità per la segnalazione delle operazioni sospette (Responsabile della segnalazione delle operazioni sospette - Parte III - Sezione I);
- attribuzione, a una funzione di controllo aziendale, del compito di verificare in modo continuativo il grado di adeguatezza dell'assetto organizzativo antiriciclaggio e la sua conformità rispetto alla disciplina (Funzione di revisione interna - Parte III - Sezione I).

I destinatari del provvedimento dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni entro quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento.

## PRASSI

### 2.1

#### **MISE - Circolare 3718/C del 10 aprile 2019, prot. 80727 - "Startup innovative, incubatori certificati e PMI innovative. Decreto legge 14 dicembre 2018 n. 135. Nuova disciplina pubblicitaria"**

Con la Circolare n. 3718/C del 10 aprile 2019, il Ministero dello Sviluppo - MISE, ha fornito chiarimenti sulla nuova disciplina pubblicitaria prevista per *start-up* innovative, incubatori certificati e PMI innovative di cui al D.L. n. 179/2012 e D.L. n. 135/2018 (c.d. D.L. semplificazioni) convertito.

Si ricorda che la Legge 11 febbraio 2019, n. 12 di conversione al Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135 - c.d. Decreto Semplificazioni, ha notevolmente semplificato la disciplina pubblicitaria delle suddette imprese, introducendone una nuova e maggiormente *market oriented*. In particolare:

- ha abrogato i due adempimenti semestrali di attuazione delle notizie di autocertificazione per l'iscrizione nella sezione speciale;
- ha inserito delle informazioni necessarie da fornire per l'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese ed il contestuale aggiornamento tramite la piattaforma appositamente dedicata ([startup.registroimprese.it](http://startup.registroimprese.it));
- ha risolto la criticità, già affrontata nella Circolare 3696/C del 14 febbraio 2017, relativa al deposito della attestazione di conferma dei requisiti essenziali, con la conferma che anche *start-up*, incubatori e PMI innovative potranno attestare il mantenimento dei requisiti entro 7 mesi dalla chiusura dell'esercizio, in caso di approvazione del bilancio entro 180 giorni.

Nella Circolare in commento il MISE ha analizzato le novità introdotte e precisato che:

- le *start-up* innovative, a partire dal 2019, devono aggiornare o confermare almeno una volta all'anno le informazioni richieste, che dovranno essere inserite nella piattaforma informatica "[startup.registroimprese.it](http://startup.registroimprese.it)" in sede di iscrizione nella sezione speciale. Alla mancata compilazione del profilo consegnerà un blocco della procedura della Comunicazione Unica per il deposito presso l'Ufficio del Registro delle Imprese della dichiarazione del legale rappresentante che attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti e, quindi, la perdita dello *status* speciale di *startup* innovativa nel caso

si superi la scadenza dei 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque di sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio. Il deposito del bilancio, o la sua approvazione, è *condicio sine qua* non per la redazione della dichiarazione di conferma del possesso dei requisiti e, infatti, il preventivo deposito del bilancio consente al registro delle imprese di verificare la bontà dei requisiti. Analogamente la compilazione, nell'ambito della Comunicazione Unica per il deposito della dichiarazione relativa ai requisiti di startup innovativa, è *condicio sine qua* non per consentire all'Ufficio del Registro delle Imprese la dovuta istruttoria prevista dalla citata Circolare 3696/C;

- dopo aver effettuato l'aggiornamento o la conferma delle informazioni inserite nella piattaforma informatica [startup.registroimprese.it](http://startup.registroimprese.it), la start-up predispone l'adempimento per il Registro delle Imprese utilizzando il modello S2. È richiesta la compilazione, con le informazioni integrali, dei soli codici corrispondenti alle informazioni da aggiornare rispetto a quelle già presenti nel Registro delle Imprese. Nel riquadro 32 andrà sempre compilato il codice 036 con la frase standard: "*Aggiornamento in data...gg/mm/aaaa... delle informazioni di startup innovativa*" al cui interno la data va valorizzata con quella di deposito dell'adempimento al Registro delle Imprese. Se si dovessero confermare tutte le informazioni già comunicate ed iscritte, alla frase sopra riportata andranno aggiunte le parole: "*Si confermano le notizie già comunicate ed iscritte*". Nel riquadro "32/START-UP, INCUBATORI, PMI INNOVATIVE" andrà sempre compilato il codice 035 con la frase standard: "*Conferma in data...gg/mm/aaaa... del possesso dei requisiti di startup innovativa*" al cui interno la data andrà valorizzata con quella di deposito dell'adempimento al Registro delle Imprese.

## GIURISPRUDENZA

### 3.1

#### **S.p.a. - Consiglieri di amministrazione non esecutivi – Responsabilità - Corte di Cassazione, Sez. II, Sentenza del 17 aprile 2019, n. 10750**

Con la sentenza del 17 aprile 2019, n. 10750, la Corte di Cassazione ha chiarito che anche il consigliere non esecutivo di una società per azioni risponde dell'illecito di omessa vigilanza, a nulla rilevando gli interventi svolti nel consiglio di amministrazione per segnalare le criticità. Per la Suprema Corte l'obbligo di vigilanza imposto ai consiglieri di amministrazione, quale dovere di controllo sul generale andamento della gestione, non si arresta alla mera formulazione di esortazioni, ma impone la verifica del loro esito, configurandosi diversamente la responsabilità dell'illecito anche agli interessati. Ciò sulla base del precedente orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale *"Il componente del consiglio di amministrazione delle società per azioni chiamato a rispondere per omissione di vigilanza, non può esimersi da responsabilità adducendo che le operazioni integranti l'illecito erano state poste in essere, con ampia autonomia, da altro soggetto che aveva agito per conto della società"* (cfr. SS.UU. n. 20933/2009).

## LEGAL NEWSLETTER | APRILE 2019

RIFERIMENTI NORMATIVI, PRASSI E GIURISPRUDENZA AL 30 APRILE 2019.

LA PRESENTE NEWSLETTER ILLUSTRÀ LE PRINCIPALI NOVITÀ LEGALI E ALCUNE QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE, E RAPPRESENTA DUNQUE UNO STRUMENTO MERAMENTE INFORMATIVO, IL CUI CONTENUTO NON VA UTILIZZATO COME BASE PER EVENTUALI DECISIONI OPERATIVE.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VI INVITIAMO A CONTATTARE IL VOSTRO PARTNER DI RIFERIMENTO O AD INVIARE UN'EMAIL A [UFFICIOSTUDI@STUDIOPIROLA.COM](mailto:UFFICIOSTUDI@STUDIOPIROLA.COM)